

# **TI\_GERICHTE 10.2010.65 vom 2. März 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-03-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2010.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2010.65)

FR: TI\_GERICHTE 10.2010.65 du 2 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 10.2010.65 del 2 marzo 2011

## **Erwägungen**

### **E. 2**

e rinvi). L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr. Giusta l'art. 4a ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli: 50 km/h nelle località, 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, 100 km/h sulle semiautostrade e 120 km/h sulle autostrade. La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata. I segnali «velocità massima» (2.30) e «velocità massima 50, limite generale» (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr. L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato (art. 22 cpv. 3 OSStr). 4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell'abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione (DTF 123 II 37). Nella fattispecie il superamento, già dedotto il margine di tolleranza, proprio di ben 25 km/h del limite di 50 km/h adempie indubbiamente la fattispecie. 5. Al dibattimento il prevenuto ha eccepito di essere incappato in un errore credendo che il limite di velocità fosse di 80 km/h, rilevando come il cartello fosse stato posizionato molto prima ed in un posto infelice. In secondo luogo ha contestato il fatto che la sua infrazione rappresenti un caso grave, poiché supera di un solo chilometro orario la barriera fissata dalla giurisprudenza. A suo avviso non è corretto applicare in maniera fiscale i criteri indicati dal Tribunale federale. A maggior ragione se si considera il fatto che nessuno è stato concretamente messo in pericolo. Queste osservazioni

sono ininfluenti per il giudizio e non permettono di discostarsi dai principi ormai da tempo consolidati applicabili in materia ed esposti qui sopra. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa in esame. L'art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 7. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS. A carico dell'accusato pesa in maniera importante l'entità dell'eccesso di velocità. Il precedente penale per grave infrazione alle norme della circolazione, coazione e abuso di impianti di telecomunicazioni, è rilevante; ciononostante non può essere dimenticato che si è trattato di un caso isolato, avvenuto in un particolare momento familiare, che non denota alcuna particolare tendenza del prevenuto a sottovalutare l'importanza delle norme giuridiche in ambito di circolazione stradale oppure ad eccedere con la velocità. A favore del prevenuto gioca il fatto che, comunque sia, il superamento di 25 km/h rappresenta il limite minimo per il perseguimento penale e che egli ha collaborato pienamente con le autorità penali, senza cercare di sminuire quanto avvenuto. La pena proposta dal Procuratore Pubblico, essendo equamente mite, può essere dunque confermata sia nel numero di aliquote giornaliere, sia nel loro singolo ammontare. Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, art. 42 CPS, ritenuto che, viste le circostanze di specie, il periodo di prova può essere portato dai tre anni proposti dal Procuratore Pubblico a due anni. Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall'art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, preso atto dell'ammontare della pena principale e tenuto conto della sua natura accessoria rispetto a quest'ultima, appare equo confermare in fr. 500.--. 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico del condannato. visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara autore colpevole di: infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere, a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI \_\_\_\_\_ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h; condanna ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr. 2'100.- (duemilacento); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS); 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS; avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: . terzi implicati P\_GLOSS\_TERZI II

giudice:

spese a carico di ACCU 1 fr.

800.- taxa di giustizia fr.

1500.- totale Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare

una dichiarazione scritta d'appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

La segretaria: Distinta

500.- multa fr.

200.- spese giudiziarie fr.

### E. 27

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara

autore colpevole di:

infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS

per avere, a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI \_\_\_\_\_ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr. 2100.- (duemilacenti);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta;

comunicare che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

avvertendo che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:

.

Il giudice:

Distinta spese

a carico di ACCU 1

La segretaria:

fr.	500.-	multa
fr.	800.-	tassa di giustizia
fr.	200.-	spese giudiziarie
fr.	1500.-	totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d'appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.